

PROGETTO DI FUSIONE ETEROGENEA

PER INCORPORAZIONE NELL'ENTE

"CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA"

(incorporante)

DELLA SOCIETÀ "UNICAENERGIA S.R.L." a socio unico

(incorporanda)

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2500-SEPTIES, 2501 E 2501-TER DEL CODICE CIVILE

Gli organi amministrativi del CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA (di seguito "CONSORZIO" o "Incorporante") e di UNICAENERGIA S.r.l. (di seguito anche "Società Incorporanda") hanno redatto ed approvato il presente progetto di fusione (di seguito anche il "Progetto") relativo alla fusione di UNICAENERGIA S.r.l. nel CONSORZIO ai sensi degli artt. 2501 e 2501-ter del codice civile (di seguito anche la "Fusione" o la "Fusione per incorporazione").

Premesso che

1. si intende procedere alla fusione per incorporazione della società UNICAENERGIA S.R.L., di seguito la "Società incorporanda", nell'ente CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA, di seguito l'Ente incorporante". La Società incorporanda e l'Ente incorporante vengono congiuntamente definiti gli "Enti partecipanti alla Fusione";
2. l'Ente incorporante possiede l'intero capitale sociale della Società incorporanda e, in qualità di unico socio della stessa, ha già rinunciato e rinuncerà ulteriormente in sede di approvazione della operazione di fusione oggetto del presente progetto, alla redazione delle "situazioni patrimoniali" di cui all'art. 2501-quater del codice civile, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
3. gli Enti partecipanti alla Fusione non sono sottoposti a procedure concorsuali, né in particolare si trovano in stato di liquidazione;
4. ai sensi dell'art. 2505 del codice civile, non sono state predisposte né le "Relazioni dell'organo amministrativo" ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile, né la "Relazione degli esperti" prevista dall'art. 2501-sexies del codice civile, trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta.
5. la presente operazione di fusione per incorporazione si configura quale "eterogenea" considerando che i due enti interessati hanno scopi non omogenei fra loro, avendo l'Ente

incorporante natura di ente pubblico economico non commerciale, pur esercitando, in via non prevalente, attività commerciale, mentre la Società incorporanda è una società di capitali con scopo lucrativo;

6. in funzione della circostanza di cui al punto precedente, la operazione di fusione è interessata anche dall'applicazione dell'art. 2500-septies del codice civile in materia di trasformazione eterogenea da società di capitali e, conseguentemente, dell'art. 2500-sexies del codice civile, anche con riferimento alla relazione che gli amministratori della società devono predisporre per illustrare le motivazioni e gli effetti della trasformazione, precisando a tale proposito che il presente documento vale quale relazione del citato art. 2500-sexies del codice civile.

tutto ciò premesso

si sottopone all'approvazione degli organi a ciò deputati della Società incorporanda e dell'Ente incorporante il presente progetto di fusione per incorporazione.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Sommario

Premesso che.....	1
Aspetti generali sull'operazione di fusione	3
§ 1 Enti e società partecipanti alla fusione eterogenea (art. 2501 — ter co. 1 n. 1 c.c.)	3
§ 2 Statuto dell'Ente incorporante con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione (art. 2501 — ter co. 1 n. 2 c.c.)	4
§ 3 Rapporto di cambio e conguaglio in denaro (art. 2501 — ter co. 1 n. 3 c.c.)	4
§ 4 Modalità di assegnazione delle quote (art. 2501 — ter co. 1 n. 4 c.c.).....	4
§ 5 Data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili.....	4
§ 6 Data a decorrere dalla quale le operazioni della Società incorporanda sono imputate al bilancio dell'Ente incorporante e data di decorrenza degli effetti della fusione (art. 2501 — ter co. 1 n. 6 c.c. e art. 2504 - bis co. 2 c.c.)	4
§ 7 Trattamenti eventualmente riservati a particolari categorie di soci ai possessori di titoli diversi dalle azioni o quote	5
§ 8 Vantaggi particolari a favore degli amministratori (art. 2501 — ter co. 1 n. 8 c.c.)	5
§ 9 Altre informazioni	5

Aspetti generali sull'operazione di fusione

Il Consorzio di Bonifica Brenta è un ente pubblico economico non commerciale, che effettua, nell'ambito della propria attività commerciale, non prevalente rispetto a quella istituzionale, la gestione e l'esercizio di impianti idroelettrici.

UNICAENERGIA S.r.l. è una società costituita al fine di progettare, costruire e gestire la centralina di produzione idroelettrica, sita in località Rivarotta nel Comune di Bassano del Grappa, tramite l'utilizzo delle acque del canale Unico.

In particolare, UNICAENERGIA S.r.l. è intestataria:

- della concessione per derivare acqua ad uso produzione di energia elettrica ai sensi del Decreto della Giunta della Regione del Veneto, ufficio del Genio Civile di Vicenza, n. 293 del 21.06.2011;
- dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione della "Centralina idroelettrica su canale unico in località Rivarotta in Comune di Bassano del Grappa e Nove (VI)" ai sensi della Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 258 del 03.03.2015;
- di n. 5 preliminari di compravendita in cui sono stati definiti bonariamente gli accordi finalizzati all'occupazione e all'acquisizione delle aree necessarie ai fini della realizzazione della centrale idroelettrica.

Al fine di tener conto anche delle favorevoli modifiche normative inerenti la produzione e la cessione di energia elettrica per i consorzi, quali quelle che prevedono la possibilità di utilizzo di energia di scambio entro certe distanze dalla zona di produzione, il Consorzio di Bonifica Brenta intende procedere con lo scioglimento e la chiusura della partecipata UNICAENERGIA S.r.l. con l'obiettivo di proseguire il percorso già iniziato con UNICAENERGIA S.r.l., ma provvedendo direttamente alla realizzazione della centralina idroelettrica e di effettuare la relativa gestione di produzione e vendita di energia in proprio, come peraltro già avviene per le altre centraline idroelettriche di proprietà del Consorzio stesso.

L'operazione di fusione per incorporazione di UNICAENERGIA S.r.l. nel Consorzio di Bonifica Brenta avviene quindi al fine di dare esecuzione al programma di riorganizzazione dell'assetto attuale, in modo da ottenere un'integrazione della Società incorporanda nell'Ente incorporante. Tale operazione consentirà di snellire i principali processi decisionali, di realizzare l'ottimizzazione del funzionamento della complessiva organizzazione aziendale, di massimizzare e rendere più efficiente la gestione amministrativa, contabile e finanziaria dei soggetti partecipanti alla fusione, nonché la possibilità di ridurre i costi di gestione nel medio e lungo termine.

Di seguito si forniscono le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile.

§ 1 **Enti e società partecipanti alla fusione eterogenea (art. 2501 — ter co. 1 n. 1 c.c.)**

Ente incorporante

- tipo: ente pubblico economico non commerciale
- denominazione: **CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA**
- sede legale: Cittadella (PD), Riva IV Novembre n. 15
- codice fiscale: 90013790283 - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova – Numero REA: PD - 403569
- partita IVA: 04463720286

Società incorporanda

- tipo: società a responsabilità limitata con unico socio
- denominazione: **UNICAENERGIA S.R.L.**
- sede legale: Cittadella (PD), Riva IV Novembre n. 15
- capitale sociale di € 70.000,00 interamente versato, totalmente di titolarità dell'Ente incorporante
- codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova e partita IVA: 04518370285 - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova – Numero REA: PD- 396288

§ 2 **Statuto dell'Ente incorporante con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione (art. 2501 — ter co. 1 n. 2 c.c.)**

Lo statuto attualmente vigente di **CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA** non viene modificato in conseguenza della fusione oggetto del presente progetto. Il citato statuto è riportato in allegato al presente progetto di fusione quale Allegato "A".

§ 3 **Rapporto di cambio e conguaglio in denaro (art. 2501 — ter co. 1 n. 3 c.c.)**

Indicazione omessa ai sensi dell'art. 2505, primo comma, del codice civile dal momento che, come sopra precisato l'Ente incorporante possiede (e possiederà alla data di efficacia della fusione, di cui *infra* al successivo paragrafo 6.) — direttamente e interamente il capitale sociale della Società incorporanda che verrà quindi annullato senza concambio.

§ 4 **Modalità di assegnazione delle quote (art. 2501 — ter co. 1 n. 4 c.c.)**

Indicazione omessa ai sensi dell'art. 2505, primo comma, del codice civile, stante quanto sopra

precisato al precedente paragrafo 3.

§ 5 Data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili (art. 2501 — *ter co.* 1 n. 5 c.c.)

Indicazione omessa ai sensi dell'art. 2505, primo comma, del codice civile, stante quanto sopra precisato al precedente paragrafo 3.

§ 6 Data a decorrere dalla quale le operazioni della Società incorporanda sono imputate al bilancio dell'Ente incorporante e data di decorrenza degli effetti della fusione (art. 2501 — *ter co.* 1 n. 6 c.c. e art. 2504 — *bis co.* 2 c.c.)

Le operazioni della Società incorporanda saranno imputate nel bilancio dell'Ente incorporante con decorrenza dal giorno in cui la fusione avrà efficacia nei confronti dei terzi. La presente decorrenza è stabilita anche ai fini fiscali.

Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi ex art. 2504-bis del codice civile, che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice Civile.

§ 7 Trattamenti eventualmente riservati a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni o quote (art. 2501 — *ter co.* 1 n. 7 c.c.)

Non vi sono particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle quote

§ 8 Vantaggi particolari a favore degli amministratori (art. 2501 — *ter co.* 1 n. 8 c.c.)

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori dell'Ente incorporante e della Società incorporanda.

§ 9 Altre informazioni

Per effetto della fusione l'Ente incorporante acquisirà contabilmente il valore patrimoniale della Società incorporanda. Nel bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima. Ai sensi dell'art. 2504-*bis* comma 4, se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi

ed oneri.

Con riferimento agli aspetti fiscali si rendono applicabili:

- ☐ l'art. 171 del DPR n. 917/1986 in materia di trasformazione eterogenea con riferimento al patrimonio della Società incorporate e con attinenza alle imposte dirette;
- ☐ l'art. 172 del DPR n. 917/1986 in materia di neutralità dell'operazione di fusione;
- ☐ l'art. 174 del DPR n. 917/1986 che richiama le disposizioni dell'articolo 172, in quanto applicabili, anche nei casi di fusione di enti diversi dalle società;
- ☐ l'art. 9 della tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986;
- ☐ l'art. 2 co. 3 lett. f) del DPR n. 633/1972 in materia di IVA, per ciò che concerne la neutralità dell'operazione ai fini di tale imposta;

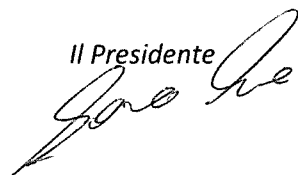
Alla presente fusione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2501-*bis* del codice civile in quanto non ricorrono i presupposti di cui al comma 1 del citato articolo.

Il presente progetto sarà depositato presso la sede sociale degli Enti partecipanti alla Fusione, presso il competente Registro delle Imprese e Repertorio Economico Amministrativo e pubblicato sul sito internet dell'Ente incorporante, e sarà approvato dagli organi competenti della "CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA " e della società " UNICAENERGIA S.R.L.".

Cittadella, 20 dicembre 2024

L'Ente incorporante

CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA

Il Presidente


La Società incorporanda

**UNICAENERGIA S.R.L. – Società a
Responsabilità limitata con unico socio**

L'Amministratore Unico
